



Matteo Corsalini

(dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Siena,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Pensiero e retropensiero.
Limiti e legittimità della critica antisionista
al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo***

*Thought and counter-thought.
The limits and legitimacy of Israel-critical speech
under the European Court of Human Rights**

ABSTRACT: In May 2016, the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) adopted a working definition of antisemitism as a non-binding guide for states and policymakers to identify criminal anti-Jewish behaviour. Critics, however, argue that the IHRA definition hastily conflates illegitimate forms of antisemitism with legitimate political speech against Israel's government and policies. Therefore, if integrated into national legislation, they warn that the IHRA definition could easily become a legal tool to stifle critics of the Israeli government and advocates for Palestinian rights. Political agendas apart, the terminological imprecision of the IHRA definition raises timely questions about the boundaries between antisemitism and anti-Zionism, as well as between legitimate and illegitimate Israel-critical speech. This is especially relevant, particularly after Palestinian militant group *Ḥamās* launched a surprise attack against Israel on October 7, 2023. The ongoing war thus raises the questions: Apart from open calls to violence, how to assess when legitimate, anti-Israel speech might spiral into illegitimate, harmful discourses? And what factors should be brought to bear on legal balancing? Although not dealing with a war-torn scenario, the European Court of Human Rights (ECtHR) has offered some insights on the issue that will be addressed in this paper.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Legittimità della critica antisionista: *Baldassi c. Francia* - 3. Limiti della critica antisionista: *status pubblico del divulgatore e natura antisemita della divulgazione* - 3.1. *Bonnet c. Francia* - 4. Conclusioni.

1 - Introduzione

Nel maggio 2016, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (IHRA) - una rete politica e diplomatica di 35 Stati impegnati nella lotta contro il negazionismo e le rappresentazioni distorte della Shoah - si riunì a Bucarest, Romania, per discutere e adottare una definizione operativa (*working definition*) di antisemitismo. Con il termine "operativo", il gruppo di Stati Membri dell'IHRA pose l'accento sulla necessità di prefigurare uno strumento pratico per scopi di sensibilizzazione e formazione pedagogica,



nonché per repertoriare dichiarazioni e condotte antisemite suscettibili di sanzioni da parte delle autorità nazionali.

Nella sua interezza, la definizione IHRA in questione recita che:

“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche e edifici utilizzati per il culto¹”.

Per chiarire ulteriormente la portata applicativa di questa ampia descrizione, l’IHRA corredò la sua definizione con undici “esempi contemporanei di antisemitismo”. Complessivamente, l’elenco affronta casistiche reali di odio antiebraico - tra cui

“incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista” o “fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività²”.

Il quadro, però, si complica nel momento in cui la definizione IHRA affianca a questi classici crimini d’odio condotte che apparentemente non costituiscono in sé atti antisemiti *tout court* - nel senso di aggressioni verbali o fisiche a persone e cose motivate dal solo fatto che i bersagli siano ebraici. Tre degli esempi contemporanei di antisemitismo previsti dal testo operativo riguardano infatti la mera critica a Israele, al sionismo - il movimento nazionalista per la creazione di uno Stato ebraico³ - e, più in

*Contributo sottoposto a valutazione – Peer reviewed paper.

¹ La versione in italiano della definizione è disponibile sulla pagina ufficiale dell’IHRA al seguente link: <<https://www.holocaustremembrance.com/it/resources/working-definitions-charters/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale>> (ultimo accesso 2 ottobre 2023).

² La lista completa degli 11 indicatori è disponibile al seguente link: <<https://www.holocaustremembrance.com/it/resources/working-definitions-charters/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale>> (ultimo accesso 2 ottobre 2023).

³ Si veda in tal senso il discorso dell’allora presidente americano George W. Bush alla 46ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1991, in cui affermò: “Zionism is not a policy; it is the idea that led to the creation of a home for the Jewish people, to the State of Israel”. Il documento è accessibile al seguente link: <<https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-the-46th-session-the-united-nations-general-assembly-new-york-city>> (ultimo accesso 2 ottobre 2023). Il discorso presidenziale rappresenta una dura critica alla Risoluzione ONU n. 3379 del 1975 che definiva il sionismo una forma di razzismo e di discriminazione razziale, successivamente revocata dalla stessa Assemblea Generale ONU nel 1991. Si vedano, rispettivamente: United Nations General Assembly, *Elimination of all forms of racial discrimination*, 10 November 1975, A/RES/3379; United Nations General Assembly, *Elimination of racism and racial discrimination*, 16 December 1991, A/RES/46/86. Per un quadro storico dei rapporti tra Israele, Palestina e



generale, alle politiche del governo israeliano in Palestina.⁴

In tal guisa, per l'ex Relatore Speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, la definizione IHRA accosta erroneamente antisemitismo - quale forma di odio razzista - e antisionismo - quale rifiuto ideologico della politica israeliana nelle terre palestinesi⁵. Per buona parte della critica, l'impressione, dunque, è quella di un inventario di atti che etichetta per principio come antisemiti - e dunque degni di censura - la manifestazioni di idee politiche radicali che non necessariamente implicano una concreta avversione verso la popolazione e la religione ebraica⁶. Da questa premessa, i critici sostengono che, seppur dichiaratamente priva di valore giuridicamente vincolante, la definizione IHRA rischia di prestare il fianco alla tentazione di certi gruppi di interesse di servirsene come mezzo di pressione per attivare misure restrittive a livello giuridico e politico⁷. Una definizione di antisemitismo così ampia da ricomprendere persino il giudizio sfavorevole su Israele e le sue politiche di governo avrebbe infatti gravi ricadute sulla libertà di parola e di espressione nel mondo intellettuale, accademico e dell'attivismo politico, così sostengono.

Più recentemente, simili perplessità sono state sollevate da Ahmed Shaheed, ex Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione e di credo, in un rapporto sull'antisemitismo dal punto di vista della libertà religiosa pubblicato nel 2019. Nel documento *Elimination of All Forms of Religious Intolerance*, il *Rapporteur* raccomanda infatti gli Stati intenzionati ad avvalersi della definizione IHRA di armonizzarla con comportamenti di

Stati Uniti in quegli anni si veda N. CHOMSKY, *Fateful Triangle. The United States, Israel and the Palestinians*, Pluto Press, Londra, 1999. Per una dettagliata ricostruzione del progetto sionista nel centennio 1917-2017 si veda I. BLACK, *Enemies And Neighbours. Arabs and Jews in Palestine, 1917-2017*, Penguin Random House, New York, 2017.

⁴ I tre punti controversi sono i seguenti: 1) negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo; 2) applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico; 3) fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti. Si veda: <<https://www.holocaustremembrance.com/it/resources/working-definitions-charters/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale>> (ultimo accesso 3 ottobre 2023).

⁵ L'ex Relatore Speciale ha affrontato il punto nel suo blog personale. Si veda: R. FALK, *What Drives Anti-semitism? The Authentic and The Spurious*, in *Global Justice in the 21st Century*, 24 December 2019 <<https://richardfalk.org/2019/12/>> (ultimo accesso 3 ottobre 2023).

⁶ La prima discussione accademica sul punto dalla prospettiva dei Critical Legal Studies è di R. RUTH GOLD, *Legal Form and Legal Legitimacy: The IHRA Definition of Antisemitism as a Case Study in Censored Speech*, in *Law, Culture and the Humanities*, 18, 2022, pp. 153-186.

⁷ In tale prospettiva, è interessante notare come un'importante agenzia di stampa internazionale abbia rivelato come la definizione IHRA di antisemitismo sia nata su impulso dello stesso Stato di Israele, nonostante l'IHRA ne abbia poi attribuito il merito al suo Comitato sull'Antisemitismo e la Negazione dell'Olocausto. Si veda JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY, *Comparing Israel to Nazis is anti-Semitic, 31 Western states declare*, 2 giugno 2016 <<https://www.jta.org/2016/06/02/global/comparing-israel-to-nazis-is-anti-semitic-31-western-states-declare>> (ultimo accesso 3 ottobre 2023).



“dovuta diligenza⁸” che garantiscano integralmente la libertà di espressione di tutte le parti coinvolte. Ad esempio, attraverso un’ „analisi contestuale”⁹ sarebbe possibile distinguere tra la *legittima* espressione di un giudizio critico su Israele e altre forme *illegittime* di manifestazione del pensiero antisionista che, nel contesto generale, istigano a commettere reati generati da razzismo antiebraico¹⁰. Solo se utilizzata in questa prospettiva, continua l’ex Relatore, l’accostamento tra antisemitismo e antisionismo contenuto nella definizione IHRA potrebbe offrire un esperimento metodologico efficace per la raccolta sistematica delle varietà di incitamento all’odio antiebraico, talvolta anche sotto forma di propaganda anti-israeliana.

Nonostante queste considerazioni, l’adozione dell’ipotesi di lavoro IHRA da parte dell’ONU è oggetto di un dibattito¹¹ tutt’oggi ancora acceso.

Il 4 aprile 2023, ad esempio, una lettera aperta di *Human Rights Watch*, firmata da 104 organizzazioni civili ha esortato l’ONU a non approvare e non adottare la proposta operativa IHRA¹². Semmai venisse convalidata, avvertono i gruppi firmatari, la definizione IHRA diventerebbe uno *standard* globale di riferimento per concretizzare nozioni giuridicamente vaghe e confuse sui limiti della critica ammissibile in relazione al sionismo. Se ciò accadesse, così concludono, la lotta all’odio antiebraico potrebbe essere definitivamente (e pretestuosamente) mobilitata per collegarla alla

⁸ **ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE**, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, 20 settembre 2019, UN Doc. A/74/358, p. 16.

⁹ **ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE**, *Report of the Special Rapporteur*, cit., p.16.

¹⁰ Questo è l’approccio promosso anche dalla dottrina internazionale sul tema. A titolo esemplificativo, si vedano **J. TEMPERMAN**, *Religious Hatred and International Law. The Prohibition to Incitement to Violence or Discrimination*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016 (l’Autore sostiene che: “since the actual risk emanating from incitement is per definition a contextual matter, it will be argued that national judges are to ensure that ‘context’ factors are taken into account in addition to ‘content factors’”, p. 12); **L.L. CHRISTIANS**, *Expert Workshop on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred. Study for the Workshop on Europe (9 and 10 February 2011, Vienna)* (<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/ViennaWorkshop_BackgroundStudy_en.pdf> ultimo accesso 4 ottobre 2023 (in cui l’Autore osserva come l’approccio della giurisprudenza europea al contrasto al discorso d’odio tipicamente comporti un’ analisi semantica dei messaggi alla base del pregiudizio, insieme a una valutazione contestuale della loro diffusione per misurarne l’impatto e la pericolosità sociale).

¹¹ Ad esempio, nell’ottobre 2020 il Relatore Speciale ONU sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, E. Tendayi Achiume, ha rilasciato un rapporto critico della definizione IHRA a causa del possibile danno ai diritti umani derivante dalla sua strumentalizzazione, invitando gli Stati a sospendere l’adozione e la promozione. Si veda **ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE**, *Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, E. Tendayi Achiume’, 7 ottobre 2022, UN Doc. A/77/512, pp.14-16.

¹² Si veda **HUMAN RIGHTS WATCH**, *Joint Letter to UN Secretary-General António Guterres and Under Secretary-General Miguel Ángel Moratinos*, 4 aprile 2023 (<<https://www.hrw.org/news/2023/04/04/human-rights-and-other-civil-society-groups-urge-unted-nations-respect-human>> (ultimo accesso 5 ottobre 2023).



lotta contro gli attivisti e gli intellettuali critici di Israele e delle sue politiche nei territori palestinesi.

Riserve sull'uso strumentale della definizione operativa sono state espresse, più recentemente, anche dall' *European Legal Support Center* (ELCS), un'organizzazione di assistenza e consulenza per la difesa dei diritti dei palestinesi in Europa. In un rapporto del 6 giugno 2023, l'ELCS ha sottolineato, in prospettiva critica, come, a livello domestico, Regno Unito, Germania e Austria abbiano elaborato in varie forme una base legale per dare efficacia giuridica alla definizione IHRA¹³. A complicare il quadro, continua l'organizzazione, è il fatto che l'Unione Europea abbia già adottato lo strumento operativo IHRA fin dal 2017¹⁴ senza, tuttavia, valutarne l'impatto sulla protezione dei diritti fondamentali della persona - tra cui spicca la libertà di espressione - come esplicitamente ammesso dalla Commissione Europea¹⁵.

Di fronte a simile incertezza, è sempre a livello regionale europeo che il Consiglio d'Europa, attraverso una recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), ha offerto alcuni elementi giuridici per meglio tracciare i limiti delle affermazioni e delle condotte legittime in relazione al sionismo. Senza entrare nel merito dello strumento operativo IHRA, la Corte EDU ha infatti offerto alcuni spunti di riflessione sulla libertà di espressione nel discorso politico anti-Israele che questo contributo riprende e elabora in quattro sezioni.

La *Sezione II* considera il caso *Baldassi c. Francia* (2020)¹⁶, in cui la Corte EDU ha accolto le doglianze di un gruppo di attivisti della campagna *Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni* (BDS) per i diritti dei palestinesi a seguito di condanne penali per aver invitato al boicottaggio di prodotti israeliani all'interno di supermercati. Per giungere a questa conclusione, la Corte EDU ha sottolineato come la condotta dei militanti BDS fosse espressione di un più ampio discorso politico, condotto in modo pacifico da privati cittadini, senza fini di istigazione all'odio o alla violenza contro gli ebrei come collettività¹⁷. Ben diversa, probabilmente, sarebbe stata la

¹³ EUROPEAN LEGAL SUPPORT CENTRE, *Suppressing Palestinian Rights Advocacy through the IHRA Working Definition of Antisemitism*, 6 giugno 2023 <https://res.cloudinary.com/elsc/images/v1685978238/The-Practice-of-Suppressing-Palestinian-Rights-Advocacy-FINAL-PP/The-Practice-of-Suppressing-Palestinian-Rights-Advocacy-FINAL-PP.pdf?_i=AA> pp. 15-22. (ultimo accesso 5 ottobre 2023).

¹⁴ Più precisamente, il Parlamento Europeo ha prima adottato la definizione con risoluzione, per poi pubblicare un manuale d'uso su di essa nel 2021. Si vedano, rispettivamente: **PARLAMENTO EUROPEO**, *European Parliament Resolution of 1 June 2017 on Combating Anti-Semitism* (2017/2692(RSP)); **COMMISSIONE EUROPEA**, *Handbook for the Practical Use of the IHRA Working Definition of Antisemitism*, 2021 <<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3006107-519b-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en>> (ultimo accesso 5 ottobre 2023).

¹⁵ EUROPEAN LEGAL SUPPORT CENTRE, *Suppressing Palestinian Rights*, cit., pp. 12-13.

¹⁶ Corte EDU, (15271/16 e altri), 11 settembre 2020.

¹⁷ *Baldassi c Italia*, cit., parr. 71 e 79.



posizione della Corte se la propaganda antisionista della cellula BDS fosse stata accompagnata da atti violenti e affermazioni inneggianti *Hamās*¹⁸ - il movimento palestinese che, tra gli sviluppi più recenti, ha scagliato un'azione terroristica a sorpresa nel sud di Israele la mattina del 7 ottobre 2023¹⁹. La questione è dunque attualissima.

Scenari ipotetici a parte, il caso *Baldassi* rivela come la Corte sembri tracciare il discrimine tra critica antisionista legittima e illegittima principalmente basandosi su due fattori. Il primo è lo “*status* del divulgatore”, secondo il quale, in linea di principio, la Corte garantisce una tutela rafforzata all’opinione politica espressa da privati cittadini - come gli esponenti del movimento BDS - rispetto a quella fatta da ufficiali pubblici, che è sottoposta invece a scrutinio più rigoroso. Ciò perché la Corte individua nei rappresentanti di governo dei veri e propri *opinion leaders*²⁰ che, in virtù della propria posizione sociale, hanno maggiori possibilità di istigare idee e condotte, talvolta anche odiose e violente, di un gruppo sociale affine. Il secondo fattore riguarda invece la “natura della divulgazione”, e cioè, quell’insieme di elementi testuali e contestuali utili a inquadrare l’affermazione antisionista contestata come una forma di diffamazione razziale contro il popolo ebraico. Così, questo secondo criterio si concretizza nella verifica di un nesso eventuale tra opinione politica e dichiarazioni antisemite che, come si vedrà, la Corte “invariabilmente²¹” presume come diffamatorie e socialmente pericolose; a prescindere, dunque, che la divulgazione contestata esponga concretamente l’ordine pubblico a pericolo.

Complessivamente, l’individuazione di questi due fattori segue una

¹⁸ Nel 2008, questo scenario ipotetico si concretizzò in un caso giudiziario per certi versi simile, *Leroy c. Francia*. In quell’occasione, la Corte EDU stabilì che una vignetta satirica raffigurante l’attacco alle Torri Gemelle, accompagnata dalla didascalia “*Nous en avions tous rêvé ... le Hamas l’a fait*” (noi lo abbiamo sognato ... *Hamās* l’ha fatto) non meritava tutela ai sensi dell’art. 10 CEDU (libertà di espressione) per la sua idoneità a incidere negativamente sull’ordine pubblico. Corte EDU, *Leroy c. Francia*, 36109/03, 2 settembre 2008.

¹⁹ **S.A. COOK**, *Surprise Palestinian Attack Spawns Fears of Wider Mideast War*, in *Council of Foreign Relations*, 7 ottobre 2023, <<https://www.cfr.org/in-brief/surprise-palestinian-attack-spawns-fears-wider-mideast-war>> (ultimo accesso 8 ottobre 2023). Si consideri, ad esempio, il commento del movimento BDS in risposta agli attacchi di *Hamās*, che ha scritto in un tweet: “Escalate all #BDS campaigns now!” <<https://twitter.com/BDSmovement/status/1710680020400624040/photo/1>> (ultimo accesso 8 ottobre 2023). Si veda inoltre **CENTER ON EXTREMISM**, *Anti-Israel Activists Celebrate Hamas Attacks that Have Killed Hundreds of Israelis*, in *ADL Blog*, 7 ottobre 2023, <<https://www.adl.org/resources/blog/anti-israel-activists-celebrate-hamas-attacks-have-killed-hundreds-israelis>> (ultimo accesso 8 ottobre 2023).

²⁰ Questa espressione può essere ricondotta a **A. BUYSE**, *Words of Violence: “Fear Speech”, or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression*, in *Human Rights Quarterly*, 36, 2014, p. 786.

²¹ In tal senso si veda **CONSIGLIO D’EUROPA - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO**, *Guida sull’Articolo 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, 19 agosto 2019, <https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_17_ita> (in cui si osserva come “La Corte e la Commissione hanno invariabilmente presunto che la negazione dell’Olocausto incitasse all’odio o all’intolleranza”).



tendenza in linea con un interessante precedente dell'ormai cessata Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (Commissione EDU). In *F.P. c. Germania* (1993)²², a cui è dedicata la *Sezione III* di questo contributo, la Commissione aveva infatti negato copertura convenzionale alle dichiarazioni antisioniste di un soldato tedesco per il loro collegamento a tesi che disconoscono l'Olocausto. In quell'occasione, alla Commissione era stato sufficiente sottolineare il profilo meramente "negazionista" del fenomeno antisemita per classificare le dichiarazioni del pubblico ufficiale come discriminatorie verso gli ebrei, nonché socialmente pericolose in forza della carica militare di cui era investito²³. Sempre nella *Sezione III*, si osserverà poi come la verifica di un nesso tra antisionismo e negazionismo storico per limitare il perimetro della libertà di espressione consentita costituisce un *trend* giurisprudenziale attuale, con il suo più recente approdo nella sentenza *Bonnet c. Francia*²⁴ del 2022.

Si tratta di un'operazione semantica interessante, in cui - sulla falsariga delle raccomandazioni dell'ex Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione e di credo - la Corte cerca di identificare il significato di un enunciato antisionista in relazione agli elementi fattuali a disposizione e al contesto generale in cui agiscono il parlante e l'ascoltatore. Resta da vedere se, e in che modo, gli Stati Membri della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che hanno aderito alla definizione IHRA saranno in grado di armonizzarla a questi principi. La *Sezione IV* è una conclusione.

2 - Legittimità della critica antisionista: *Baldassi c. Francia*

Come già anticipato, in *Baldassi c. Francia*, alcuni attivisti del movimento pro-palestinese *Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni* (BDS) si sono rivolti alla Corte EDU a seguito delle condanne penali subite per istigazione a boicottare prodotti israeliani in un supermercato alsaziano. Rispetto a queste pronunce - nello specifico, un verdetto di condanna della Corte di appello di Colmar confermato poi in Cassazione - i ricorrenti ritenevano violata la propria libertà di espressione (art. 10 CEDU) e la garanzia del principio di legalità dei reati e delle pene (art. 7 CEDU).

Con riferimento a quest'ultima doglianza, gli attivisti lamentavano di essere stati puniti per incitamento alla "discriminazione economica"

²² Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (19459/92), 29 marzo 1993.

²³ A prescindere dal caso di specie in questione, è stato notato come la Commissione prima, e la Corte EDU poi, tendano a presumere, a torto o a ragione, la pericolosità sociale delle espressioni negazioniste dell'Olocausto in modo pressoché automatico, per via del loro intrinseco carattere ostile e razzista. In tal senso **P. LOBBA**, *Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime*, in *The European Journal of International Law*, 26, 2015, p. 248 (dove l'Autore osserva che "when it comes to Holocaust denial, the Court invariably tips the balance against freedom of expression, privileging the stability of the system and the demands of victims").

²⁴ Corte EDU, (35364/19) 25 gennaio 2022.



verso merci di provenienza israeliana - e indirettamente verso i loro produttori - sulla base di una disposizione di legge che non prevede espressamente quella fattispecie come reato. A detta dei ricorrenti, l'autorità giudiziaria francese aveva infatti indebitamente esteso il divieto di incitamento all'odio etnico e razziale - inserito nella sezione 24, paragrafo 18, della legge sulla libertà di stampa del 1881 - a un'azione di protesta che, senza alcuna irruenza violenta o razzista, invitava semplicemente la cittadinanza a non acquistare determinati beni. In tal prospettiva, concludevano gli attivisti, la loro condotta sfuggiva all'ambito applicativo del paragrafo 18 della legge attraverso cui erano stati sottoposti a pena.

Complessivamente, la Corte EDU ha notato che le azioni in esame non costituivano reato ai sensi del paragrafo 18 della legge penale francese, né tantomeno ai sensi di quello successivo, che vieta la discriminazione economica per motivi di genere, orientamento sessuale o disabilità, ma non esplicitamente per motivi legati all'origine di prodotti e produttori²⁵. Nonostante ciò, la Corte ha statuito la non violazione del principio del *nullum crimen sine lege* previsto dall'art. 7 CEDU. Questo perché, all'epoca dei fatti, esisteva un precedente giurisprudenziale domestico in forza del quale il divieto di incitamento all'odio era già stato esteso e applicato a una vicenda analoga a quella in esame²⁶. Pertanto, secondo la Corte, i ricorrenti avrebbero potuto (e dovuto) prevedere il rischio di subire una condanna penale sulla base della legge e della giurisprudenza francese in materia di libertà di espressione.

Respinto il ricorso in relazione all'art. 7, la Corte EDU ha invece statuito, all'unanimità, la violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU) dei ricorrenti. Per raggiungere questa conclusione, la Corte ha seguito tutti i passaggi logici del suo tipico "test di bilanciamento *ad hoc*" (o "caso per caso") verificando, in progressione, la legalità, legittimità e proporzionalità dell'interferenza con la libertà di espressione convenzionale dei ricorrenti²⁷. Detto altrimenti, la Corte ha cercato di accertare se le condanne penali inflitte al gruppo BDS: a) avessero una base *legale*; b) mirassero a realizzare uno scopo *legittimo*; c) fossero *proporzionate* rispetto a tale scopo e, quindi, necessarie in una società democratica.

Quanto al primo criterio, la Corte ha rilevato che l'ingerenza nella libertà di espressione dei ricorrenti era fondata su una sufficiente base legale. In linea con il loro ragionamento sotto il profilo dell'art. 7 CEDU, i

²⁵ *Baldassi c. Italia*, cit., par. 27.

²⁶ *Baldassi c. Italia*, cit., para. 38. Si veda *Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004*, 03-87.450. Sulla vicenda processuale si è innestato il ricorso alla Corte EDU: *Willem c. Francia* (10883/05), 16 luglio 2009., di cui si dirà meglio in quanto segue.

²⁷ Per una chiara analisi dei requisiti di legalità, legittimità e proporzionalità nel bilanciamento della Corte EDU, con un'attenzione particolare a casi in materia di libertà di religione o di credo si veda **T.A. PINTO**, *An Empirical Investigation of the Use of Limitations to Freedom of Religion or Belief at the European Court of Human Rights*, in *Religion and Human Rights*, 15, 2020, pp.109-120.



giudici di Strasburgo hanno infatti chiarito che l'interferenza era prevista dal diritto interno francese, intendendo con ciò non soltanto la legge in senso formale, ma anche il precedente giurisprudenziale (attraverso il quale i ricorrenti avrebbero dovuto prevedere la punibilità delle loro azioni)²⁸. Accertata la legalità dell'interferenza, la Corte ne ha poi confermato la legittimità, considerando che i limiti posti dall'autorità francese al boicottaggio commerciale perseguivano lo scopo legittimo di proteggere i diritti di accesso al mercato di fornitori e produttori israeliani. Nonostante ciò, la Corte ha concluso che la condanna penale inflitta ai ricorrenti era stata una misura eccessiva rispetto alla realizzazione di tale obiettivo. Così, in relazione all'ultimo passaggio del test di bilanciamento - la verifica di un nesso di proporzionalità tra l'interferenza in questione e lo scopo legittimo perseguito - la Corte ha statuito che vi era stata una violazione della libertà di espressione degli attivisti ai sensi dell'art. 10 CEDU.

La ragione è che i tribunali domestici avevano interpretato la legge penale in modo decontestualizzato, senza tener conto di tutte le circostanze del caso concreto. L'appello al boicottaggio commerciale è una forma politica di istigazione alla "discriminazione economica" che infatti non sempre si esaurisce nell'incitamento all'odio, alla violenza o alla discriminazione razziale: limite invalicabile che, secondo i giudici di Strasburgo, non era stato superato dai ricorrenti²⁹. Valutando il contesto, la Corte ha infatti notato che il volantinaggio di protesta degli attivisti non istigava alla violenza antiebraica, e che non vi erano procedimenti chiusi o pendenti a loro carico per dichiarazioni o condotte generate da odio antisemita³⁰. Inoltre, ha poi precisato la Corte, l'invito al boicottaggio di prodotti israeliani era stato divulgato da un gruppo di privati cittadini. Come a dire che, se la stessa azione di protesta fosse stata promossa da un pubblico ufficiale o funzionario di governo, la sua decisione sarebbe stata opposta.

In effetti, i giudici di Strasburgo ricordano che proprio sulla base del discrimine tra *status* pubblico/privato del divulgatore, la Corte di Cassazione francese - in un già richiamato precedente giurisprudenziale - aveva punito in sede penale un sindaco per aver annunciato, durante una riunione del consiglio comunale in presenza di giornalisti, la sua intenzione

²⁸ Sull'ampia nozione di 'legge' ai sensi dell'art. 7 CEDU si veda **CONSIGLIO D'EUROPA - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**, *Guida sull'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, 31 agosto 2022 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_7_ENG (in cui si chiarisce che il principio di legalità convenzionale ricomprende tanto il testo di una disposizione quanto l'interpretazione datane dai giudici), p. 13, para. 27.

²⁹ *Baldassi c. Italia*, cit., parr. 64 e 79 (in cui la Corte richiama, *inter alia*, il parere positivo dell'ex Relatore speciale sulla libertà di religione e di credo, Ahmed Shaheed, sul boicottaggio commerciale se praticato nelle forme di azioni non violente di protesta. Si veda **ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE**, *Report of the Special Rapporteur*, cit., par. 18.

³⁰ *Baldassi c. Italia*, cit., para. 71.



di boicottare merci e prodotti di origine israeliana. Un provvedimento sanzionatorio, quest'ultimo, che la Corte EDU, nel caso *Willem c. Francia* (2009), aveva ritenuto proporzionato e necessario in una società democratica, con un giudizio di non violazione della libertà di espressione del sindaco-attivista di segno opposto rispetto a *Baldassi*³¹.

3 - Limiti della critica antisionista: *status* pubblico del divulgatore e natura antisemita della divulgazione

Da una lettura incrociata di *Baldassi* e *Willem* appare chiaro che, per la Corte EDU, lo *status* pubblico del divulgatore costituisce un primo limite alla libertà di espressione di un pensiero critico in relazione al sionismo. Ecco allora come la Corte sembra spostare il *focus* dell'attenzione da un giudizio sull'atto in sé (i.e. l'azione di protesta antisionista) a un giudizio sull'autore (i.e. un gruppo di privati cittadini in *Baldassi*; un pubblico funzionario in *Willem*).

Con un certo automatismo, la Corte dunque sembra equiparare la divulgazione antisionista fatta da pubblico ufficiale a un discorso "antisistema" pericoloso per l'ordine pubblico, così fissandone i limiti nella necessità di tutela di altri beni convenzionalmente protetti. Quanto detto sembra confermato dagli stessi giudici di Strasburgo che, se da un lato, hanno qualificato la divulgazione antisionista fatta da privati cittadini in *Baldassi* come un legittimo discorso politico³², dall'altro, in *Willem*, hanno squalificato le affermazioni anti-israeliane di un sindaco come forma illegittima di incitamento alla discriminazione³³. In quest'ultimo caso, nonostante la Corte non avesse esplicitamente sottolineato la pericolosità sociale delle affermazioni del primo cittadino francese, questo argomento appariva comunque implicito nel suo ragionamento. Nel giustificare il trattamento deteriore del ricorrente, la Corte infatti si è appellata ai limiti all'esercizio della libertà di parola previsti dall'art. 10, par. 2 CEDU che rimandano alla più ampia necessità di difesa della democrazia da affermazioni che potrebbero innescare disordini sociali³⁴.

Secondo le eccezioni contenute in questo secondo paragrafo, infatti:

"L'esercizio [della libertà di espressione], poiché comporta *doveri e responsabilità*, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,

³¹ *Willem c. Francia*, cit. In *Baldassi c. Italia*, cit., la Corte EDU richiama il caso *Willem* ai parr. 65-69.

³² *Baldassi c. Italia*, cit., parr. 79-81.

³³ *Willem c. Francia*, cit, par. 39. Questo passaggio è anche citato in inglese in *Baldassi*, nel quale la Corte chiarisce come il sindaco "had not been convicted because of his political opinions, but rather for inciting an act of discrimination": *Baldassi c Italia*, cit., par. 68.

³⁴ *Willem c. Francia*, cit, par. 28.



all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario³⁵.

Insomma, nonostante l'ampia tutela che l'art. 10 CEDU concede sia alle "idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti" sia a "quelle che urtano, scioccano o inquietano"³⁶, il secondo paragrafo di questa disposizione - così come la stessa Corte EDU - presuppone maggiore severità quando si tratta di certe affermazioni urticanti fatte da pubblici ufficiali e funzionari di governo. I "doveri e le responsabilità" di cui all'art. 10, par. 2, CEDU sembrano infatti assumere un'importanza particolare per la Corte nel formulare un giudizio di pericolosità - a prescindere che questa sia presunta o da accertare in concreto - in relazione alle esternazioni antisioniste fatte da soggetti investiti da cariche pubbliche.

Un caso che può suffragare quanto detto finora è *F.P. c Germania*, in cui la Commissione EDU, prima ancora della Corte, aveva sottolineato problemi di compatibilità tra la manifestazione di idee radicali e i principi di responsabilità pubblica propri di chi opera al servizio di poteri governativi. In quell'occasione, infatti, la Commissione aveva ritenuto che le affermazioni antisioniste, antisemite e anti-NATO fatte da un militare nel corso di una festa privata in presenza di soldati tedeschi e americani non godessero della protezione dell'art. 10 CEDU.

Sotto questo profilo, la Commissione aveva notato infatti che, nonostante il "semplice possesso di un'opinione e la manifestazione di tale opinione non costituissero una violazione di un dovere del servizio militare"³⁷, i provvedimenti nazionali che sanzionavano le affermazioni dell'ufficiale erano comunque da ritenersi legittimi e necessari in una società democratica. Questo perché, chiariva l'organo di Strasburgo, lo *status* del ricorrente presuppone un "dovere di lealtà"³⁸ verso principi di imparzialità politica, tesi al corretto espletamento di compiti militari a garanzia della sicurezza interna e internazionale, che non possono essere inquinati da esternazioni in senso contrario.

Infine, oltre alla qualità di pubblico ufficiale del militare, la

³⁵ Il testo integrale dell'articolo 10 CEDU è accessibile al seguente link: <https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Conventio_n_ITA.pdf> ultimo accesso 16 ottobre 2023 (parentesi e corsivi dell'Autore).

³⁶ In tal senso: Corte EDU, *Handyside c. Regno Unito*, (5493/72) 7 dicembre 1976, par. 49. L'estratto in italiano della sentenza riportato nel virgolettato è DI M. DE SALVIA e G. ZAGREBELSKY (e), *Diritti dell'Uomo e Libertà Fondamentali. La Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 2006, p. 228.

³⁷ Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, *F.P. c. Germania*, (19459/92), 29 marzo 1993, p. 2.

³⁸ *F.P. c. Germania, cit.*, in cui la Corte utilizza la formula "duty of political loyalty", p. 2.



Commissione ha evidenziato ulteriori problemi di compatibilità con l'art. 10 CEDU in relazione al collegamento delle affermazioni antisioniste del ricorrente con dichiarazioni che negavano esplicitamente l'Olocausto ebraico. Proprio la marcata venatura antisemita³⁹ del pensiero negazionista del militare ricorrente ha quindi offerto alla Commissione un ulteriore elemento per inclinare l'ago della bilancia a svantaggio della libertà di espressione. In questa direzione, l'organo di Strasburgo ha infatti chiarito che il "diritto della popolazione ebraica di fare memoria sull'Olocausto"⁴⁰ prevale sulla libertà di diffondere pubblicamente idee antistoriche - specialmente se promosse da membri del personale delle forze armate. Questo perché, concludeva la Commissione, l'affermazione negazionista riguardante l'Olocausto, anche se limitata a negare un fatto storico senza per forza incitare all'odio o a commettere reati, è da considerarsi *ipso facto* come una forma di discriminazione che non può mai rientrare nella protezione accordata dalla CEDU alla libertà di espressione⁴¹. Ecco allora come la Commissione ha individuato non soltanto nello *status* pubblico del divulgatore, ma anche nella connotazione marcatamente negazionista e antisemita della divulgazione anti-Israele, il confine tra critica antisionista legittima e illegittima⁴².

Questi due limiti (i.e. lo *status* del divulgatore e la natura della divulgazione) appaiono chiaramente in linea di continuità con la più recente giurisprudenza della Corte EDU. Come già osservato, lo *status* del divulgatore è risultato particolarmente rilevante nel giudizio della Corte nella coppia di casi *Willem-Baldassi*. Inoltre, in quest'ultimo, si è ricordato come la Corte abbia verificato, *inter alia*, l'assenza di procedimenti domestici chiusi o pendenti per dichiarazioni o condotte antisemite a carico del movimento BDS ricorrente. Basandosi sulla lettura di questi elementi contestuali, la Corte ha così espresso un giudizio anche sulla natura della divulgazione antisionista in esame: un'attività di volantinaggio legittima, in quanto priva di rigurgiti antisemiti e diffamatori verso la comunità ebraica.

³⁹ Nella giurisprudenza CEDU il negazionismo dell'Olocausto ebraico è infatti sempre 'considerato (presuntivamente) una manifestazione di razzismo e antisemitismo). In tal senso: P. LOBBA, *Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 4, 2014 p. 1822.

⁴⁰ F.P. c. Germania, cit., p. 2.

⁴¹ F.P. c. Germania, cit., p. 2 (in cui la Corte chiarisce che "[b]y having denied historical events related to Nazi persecution against Jews the applicant [...] had discriminated against Jewish people who had the right that the historical fact of this mass murder was not put in question").

⁴² Questa linea di demarcazione appare ancora più esplicita nel precedente *Lowes c. Regno Unito* (1988) in cui, qualche anno prima, la Commissione aveva legittimato il rifiuto di un'amministrazione penitenziaria di procurare una rivista a un detenuto. Secondo la Commissione, infatti, il periodico richiesto presentava caratteri antisemiti e gratuitamente offensivi verso la comunità ebraica, invece di promuovere una seria discussione sul sionismo, come sosteneva il ricorrente. Si veda: Corte EDU, 13214/87, *Lowes c. Regno Unito*, p. 6 (in cui la Commissione considera come la rivista in esame "contains no serious discussion of zionism. It advertises publications which apparently encourage anti-semitism, racial prejudice and the use of weapons").



Nonostante il forte accento posto sullo *status* pubblico/privato del divulgatore antisionista, la verifica della natura della divulgazione, ossia di un eventuale contaminazione del discorso anti-Israele con forme di propaganda antisemita, sembra assumere un ruolo sempre più centrale nelle valutazioni della Corte di Strasburgo.

Una conferma di ciò è emersa dal più recente approdo giurisprudenziale in materia, *Bonnet c Francia*, i cui fatti di causa si avvicinano di più alla categoria dell'odio antiebraico, toccando tuttavia anche il terreno della critica antisionista. In *Bonnet*, la Corte ha infatti giustificato la censura di un fumetto apertamente negazionista dell'Olocausto ebraico che esprimeva anche un chiaro posizionamento ideologico anti-Israele. Nel quadro d'insieme, basti considerare come il fumetto in questione era stato pubblicato sulla pagina web del saggista francese Alain Bonnet, candidato alle elezioni europee del 2009 con la lista civica "*Liste antisioniste*"⁴³.

Nonostante ciò, per la Corte, i riferimenti anti-Israele presenti nel fumetto erano parte di un più ampio discorso d'odio antiebraico (*hate speech*⁴⁴) considerato, come si discuterà nel seguito, intrinsecamente diffamatorio e fortemente indiziato di provocare violenza e disordini sociali. In questo modo, la Corte sembra confermare nuovamente che la critica politica antisionista, ogni qualvolta sfoci in politica diffamatoria e razzista, non potrà mai ottenere copertura convenzionale, indipendentemente dallo *status* di privato cittadino dell'autore.

3.1 - *Bonnet c Francia*

Il caso *Bonnet* affronta la condanna penale per negazionismo della Shoah inflitta al saggista francese Alain Bonnet - meglio noto come Alain Soral - per aver pubblicato sul sito web *Égalité et Réconciliation* un inserto a fumetti intitolato *Chutzpah Hebdo*, parodia della copertina settimanale di *Charlie Hebdo*. Tra le strisce incriminate, spiccava in particolare il volto di Charlie Chaplin davanti alla stella di David sulla prima di copertina, con un fumetto che recitava "Shoah, dove sei?" accompagnato dai titoli "Attentati [:] i sionisti sono in azione"; e "Reportage [:] come il Mossad fabbrica Molenbeek".

Nel dare rilievo a questi elementi, il tribunale penale francese aveva condannato Bonnet per ingiuria pubblica a sfondo razziale con una

⁴³ Sul punto: M. ZANON, *Condannato per Negazionismo Soral. Tifoso dei Gilet Gialli e dei Loro Incontri con Di Maio*, in *Il Foglio*, 15 aprile 2019, <<https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/04/15/news/condannato-per-negazionismo-soral-tifoso-dei-gilet-gialli-e-dei-loro-incontri-con-di-maio-249769/>> (ultimo accesso 31 ottobre 2023).

⁴⁴ A. WEBER, *Manual on Hate Speech*, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2009, p. 24 (in cui l'Autrice descrive il negazionismo della Shoah come una forma di "incitement to hatred against the Jewish community").



sentenza poi confermata in appello e in cassazione. Sancita la definitiva soccombenza a livello nazionale, Bonnet presentava ricorso dinnanzi alla Corte EDU, sostenendo che le autorità domestiche avevano erroneamente concluso che i disegni contestati mirassero intenzionalmente a offendere la comunità ebraica. Al contrario, argomentava il ricorrente, la caricatura in questione intendeva lanciare una più innocua provocazione agli storici della Seconda Guerra Mondiale, come emergeva anche dalla bolla "*historiens déboussolés*" (storici smarriti) sempre raffigurata sulla copertina dell'inserto⁴⁵. In tal guisa, Bonnet lamentava che le condanne subite per la pubblicazione di disegni e caricature - rientranti, *inter alia*, nella categoria protetta dell'arte, dell'umorismo e della politica - avevano indebitamente compresso il suo diritto alla libertà di espressione, con conseguente violazione dell'art. 10 CEDU.

Così, la vicenda è giunta davanti ai giudici di Strasburgo che hanno ritenuto la doglianza incompatibile con il testo della Convenzione e, dunque, inammissibile perché manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. a) CEDU⁴⁶. Detto altrimenti, la Corte ha escluso categoricamente la possibilità per il ricorrente di utilizzare l'art. 10 CEDU per diffondere opinioni ritenute contrarie allo spirito e al testo della Convenzione stessa, così come al fulcro valoriale, esplicitamente antinazista, dell'intero Consiglio d'Europa.

Si tratta, quest'ultima, di una lettura giurisprudenziale che trova conforto nella storica tendenza dell'organo di Strasburgo a rimuovere alla radice idee ascrivibili alla retorica negazionista dall'ambito di applicazione della libertà di espressione consentita. Concretamente, ciò è stato possibile attraverso il meccanismo dell'art. 17 CEDU (abuso del diritto per tutelare valori convenzionali); una disposizione appositamente concepita per inibire l'esercizio di diritti ritenuti ultronei rispetto ai principi sanciti dalla Convenzione. Ecco allora come, relativamente alla materia di nostro interesse, l'applicazione dell'art. 17 produce un così detto "effetto ghigliottina"⁴⁷ attraverso cui l'organo di Strasburgo ha usualmente estromesso il discorso negazionista dall'ordinaria disciplina dell'art. 10 CEDU e, giocoforza, dal tipico strumento conciliativo del bilanciamento tra diritti convenzionali⁴⁸.

⁴⁵ Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., par. 24.

⁴⁶ *Bonnet c. Francia*, cit., par. 60.

⁴⁷ Per un'analisi dettagliata di questo approccio si veda **H. CANNIE** e **D. VOORHOOF**, *The Abuse Clause and Freedom of Expression in the European Human Rights Convention: An Added Value for Democracy and Human Rights Protection?*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 29, 2015, pp. 58-68.

⁴⁸ Si veda, in particolare, Corte EDU, *Lehideux e Isorni c. Francia* (55/1997/839/1045), 23 settembre 1998 (in cui la Corte chiarisce come la negazione dell'Olocausto ebraico "*would be removed from the protection of Article 10 by Article 17*".) par. 68. Nonostante il caso sia stato tuttavia risolto sotto l'art. 10 CEDU, è con *Lehideux* che, per la prima volta, la Corte individua "una categoria di opinioni estromessa in radice dalla sfera operativa della libertà di espressione". Così **P. LOBBA**, *Il negazionismo*, cit., p. 1834. L'„effetto ghigliottina“ sarà



Se, in questo modo, nel ricorrere all'art. 17 la Corte non entra minimamente nel merito e nel contesto fattuale dell'affermazione negazionista, giova sottolineare come la decisione in *Bonnet* attesti, in un certo senso, un cambio di paradigma. Nel caso in esame, la Corte, infatti, non ha sentito alcuna necessità di invocare l'art. 17 CEDU per limitare la manifestazione di esternazioni antisemite. Pur non offrendo protezione alcuna alle teorie negazioniste di Bonnet, la Corte ha infatti optato per l'inammissibilità del ricorso sulla base dei limiti espliciti alla libertà di parola previsti dall'art. 10, par. 2 CEDU, anziché sul limite supplementare dell'abuso del diritto previsto dall'art. 17⁴⁹. La questione non è di poco conto se si considera l'impatto che questa scelta ha avuto sull'intero *iter* argomentativo della Corte.

L'opzione per l'art. 10, par. 2 CEDU, infatti, ha spinto i giudici di Strasburgo a esaminare la legalità, legittimità e proporzionalità delle interferenze domestiche nella libertà di espressione del ricorrente, secondo un test di bilanciamento che non è previsto dall'art. 17 CEDU. Ciò di fatto è equivalso a riconoscere le affermazioni di diniego della Shoah come rientranti, almeno in linea di principio, nel campo della sfera protetta dell'art. 10⁵⁰, anziché applicare un divieto totale di negazionismo attraverso il filtro dell'art. 17. Se, così, in un primo inquadramento, i giudici di Strasburgo non sembrano più considerare il fenomeno negazionista come del tutto contrario ai valori convenzionali, il loro approccio è tuttavia rimasto cauto, restringendone la portata sotto il profilo della "necessità in una società democratica".

Proprio la più ampia dinamica della protezione della democrazia è stata la ragione alla base del giudizio di non violazione dell'art. 10 CEDU a sfavore di Bonnet. La Corte ha infatti ricordato come, ai sensi dell'art. 10, par. 2 CEDU, l'esercizio della libertà di espressione comporta quei già richiamati "doveri e responsabilità" che presuppongono l'accertamento, *inter alia*, di una necessità sociale impellente a sostegno della restrizione del diritto alla parola. Ecco allora come, dopo aver constatato che le condanne inflitte al ricorrente erano fondate su una valida base legale, nonché sull'obiettivo legittimo di proteggere la reputazione delle comunità ebraiche⁵¹, i giudici di Strasburgo hanno posto l'accento sui particolari

messo in pratica più avanti, nei primi anni duemila, a partire dai casi *Garaudy c. Francia*, 65831/01, 24 giugno 2003; *Witzsch c. Germania* (2), 7485/03, 13 dicembre 2005.

⁴⁹ *Bonnet c. Francia* sembra così consolidare il cambio di prospettiva inaugurato, per la prima volta, nel 2019 in *Williamson c. Germania* (ricorso n. 64496/17), a commento in M. CASTELLANETA, *Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *MediaLaws*, 2, 2019, pp. 311-22.

⁵⁰ Come del resto la Corte ha esplicitamente ammesso nella sentenza in esame. Si veda Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., para. 31 (in cui la Corte sostiene che: "[d]ans la mesure où il peut invoquer l'article 10 de la Convention, la Cour considère que la condamnation pénale du requérant pour injure publique à caractère racial et contestation de crime contre l'humanité constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression").

⁵¹ In tal senso si veda: Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., parr. 32-33.



“doveri e responsabilità” di chi, come Bonnet, gestiva siti di informazione online.

La piattaforma a disposizione del ricorrente, ha infatti osservato la Corte, aveva inevitabilmente l'effetto di permettere la diffusione immediata, ovunque nel mondo, di materiale che deride, minimizza o nega la portata di fatti storici accertati, amplificando così lo stigma pubblico nei confronti di vittime e superstiti, nonché il pericolo di disordini sociali connessi all'intolleranza⁵².

Di conseguenza, “anche ammettendo che l'art. 10 sia applicabile”⁵³, conclude la Corte, le autorità giudiziarie francesi avevano raccolto elementi sufficienti a sostegno della necessità democratica di limitare la diffusione di fumetti dal sapore marcatamente antisemita e sospettati di turbare l'ordine pubblico, tanto più se diffusi a mezzo internet⁵⁴.

4 - Conclusioni

Due aspetti di particolare rilievo emergono dalla sentenza *Bonnet c Francia* discussa nel paragrafo precedente. Da un lato, la Corte EDU sembra attenuare la gravità del discorso negazionista dell'Olocausto, che ora sembrerebbe non più sollevare dubbi di compatibilità con i valori liberali sottesi al diritto di parola, in quanto categoria giuridica, e più in generale, all'architettura del Consiglio d'Europa come sistema politico regionale. Tutto questo, comunque, nella consapevolezza degli effetti inquinanti del pensiero negazionista - che altera e appiattisce il dibattito pubblico. Rimane salva, pertanto, la possibilità per gli Stati di avvalersi delle eccezioni alla libertà di parola prevista dall'art. 10, par. 2 CEDU per limitare l'impatto più dirompente del pensiero antiscientifico e antistorico in relazione all'Olocausto.

La Corte sembra così abbozzare una mappa che, dall'altro, traccia anche i confini della critica antisionista consentita; riconosciuta come un giudizio politico anticonformista ma legittimo fintantoché contribuisca alla questione ebraica con metodo serio, scientifico e privo di elementi di pericolo per gli interessi delle comunità. Nel completare il suo ragionamento, la Corte esprime poi un atteggiamento ancora più cauto di fronte al giudizio politico su Israele fatto da pubblici ufficiali (come in *Willem c. Francia*) o da privati cittadini attraverso il web (come in *Bonnet c. Francia*).

Mai come ora, queste indicazioni appaiono tanto attuali per riflettere su uno scenario geopolitico che pone di nuovo al centro la guerra infinita tra Gaza e Stato Ebraico, con la nuova *escalation* di un conflitto politico-militare che si combatte anche sul campo della comunicazione. Una

⁵² Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., parr. 40; 43 51-52.

⁵³ Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., par. 50 (traduzione dell'Autore).

⁵⁴ Corte EDU, *Bonnet c. Francia*, cit., par. 54.



battaglia, dunque, che diventa anche scontro di narrazioni: un'opportunità per le parti in causa di raccontare la propria storia - nonché la propria versione della guerra - per creare un'opinione pubblica internazionale. Complici, tra le altre cose, la retorica dei *leaders* politico-religiosi⁵⁵, le testate giornalistiche e i *social media*. Ecco, allora, come la libertà di espressione oggi si fa sempre più protagonista nella vita di piazze polarizzate, sguaiate nella tifoseria per le parti in lotta, caotiche nelle idee, nelle soluzioni e talvolta violente nei modi. Così, dagli attacchi di *Hamās* a Israele del 7 ottobre 2023 - e dal dibattito pubblico che ne sta seguendo - apprendiamo che la portata degli scontri si estende anche al dominio dell'informazione, e che, in una prospettiva rovesciata, il dominio dell'informazione estende la portata degli scontri⁵⁶. Quest'ultimo, in particolare, è un rischio che si fa ancor più tangibile di fronte all'informazione parziale, monocromatica, che omette la sfumatura - come le riserve espresse dal mondo intellettuale sulla definizione IHRA di antisemitismo ad apertura di questo contributo sembrano confermare.

⁵⁵ Il riferimento è al discorso anti-Israele di Hassan Nasrallah, leader del partito politico-militare e religioso *Hezbollah*, nelle piazze del Libano del 3 novembre 2023. Si veda **A. DE LUCA**, *Israele-Hamas: Nasrallah Rompe il Silenzio*, in *ISPI Daily Focus*, 3 novembre 2023 <<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/israele-hamas-nasrallah-rompe-il-silenzio-151194>> (ultimo accesso 4 novembre 2023).

⁵⁶ Sul rapporto tra monopolio dei media e guerra, si veda **A. BUYSE**, *Words of Violence: "Fear Speech," or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression*, in *Human Rights Quarterly*, 36,2014, in particolare p. 790 (in cui l'Autore osserva come la guerra "is often not about a violent act itself, but about establishing the interpretation of that violence: discursive hegemony. It is an attempt to control groups not by a monopoly on legitimate uses of violence alone, but very much by a monopoly on the interpretation of violence").